



OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI PESCA E DETENZIONE DELLA SPECIE CARPIONE (Salmo Carpio) NEL LAGO DI GARDA.

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, commi 55 e 56, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Premesso che:

- Il regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 disciplina la tutela della fauna ittica e l'attività di pesca nel lago di Garda;
- L'articolo 7 del sopra citato regolamento dispone che la Provincia, per evitare danni all'ittiofauna ed al suo ambiente di vita e per comprovate esigenze di tutela della fauna ittica può istituire il divieto di pesca per una determinata specie nonché vietare o limitare la pesca anche relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca per periodi e località determinati;

Visto che:

- La popolazione di Carpione (*Salmo carpio*), specie unica al mondo e presente solo nel lago di Garda, in questi ultimi anni risulta gravemente minacciata e corre il serio rischio di estinzione. Questo precario status della popolazione è sottolineato dall'inserimento della specie nella lista rossa dell'IUCN - International Union for Conservation of Nature con la classificazione “critically endangered” (in pericolo critico);
- La scomparsa di questa specie, unica e rara, comporterebbe oltre ad una irreversibile riduzione di biodiversità per l'ecosistema lacustre anche ripercussioni negative in termini economici in quanto il Carpione è specie pregiata e ricercata dai pescatori di professione che la commercializzano per la qualità delle sue carni;
- In questi ultimi anni sono stati attivati una serie di interventi per sostenere la residua popolazione del carpione ed, in particolare, la Provincia di Brescia ha partecipato al progetto regionale “Salvacarpio” continuando a tutt'oggi le attività rivolte all'allevamento del carpione in cattività per poter programmare in prospettiva la semina di significativi quantitativi di materiale giovanile della specie;

Preso atto che in forza del regime transitorio di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 19/2015, inerente il riordino delle funzioni regionali, le Province continuano ad esercitare le funzioni riallocate alla Regione Lombardia, fino alla data di effettivo avvio delle stesse da parte della Regione medesima;

Considerato che solo l'adozione di misure restrittive dell'attività di pesca, con il divieto assoluto di pesca alla specie per il prossimo quinquennio, possono produrre un'auspicabile ripresa demografica dell'unica popolazione di cui si compone la specie e rendere più efficaci i ripopolamenti ittici;

Rilevato che l'istituzione del predetto divieto comporta l'adozione di misure restrittive degli attrezzi e/o modalità di pesca atti alla cattura del carpione;

Ritenuto di stabilire, per l'intera durata del divieto di pesca alla specie:

- Il divieto di utilizzo dell'attrezzo denominato "tirlindana da carpione" le cui caratteristiche sono definitive all'articolo 8 comma 3 lettera b punto 1 del regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5;
- Il divieto di messa in posa della rete semplice "antanello", di cui all'articolo 11 comma 1 lettera d punto 4 del medesimo regolamento regionale, ad una profondità maggiore di 50 metri, ad esclusione del periodo compreso tra il 20 giugno ed il 20 agosto quando tale limite è ridotto a 20 m;
- Di confermare, come previsto nello stesso articolo 11, il divieto di utilizzo dell'antanello dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 novembre al 15 gennaio, prevedendo la possibilità di ridurre, mediante apposito provvedimento, a 30 metri la profondità oltre la quale è vietata la messa in posa della rete antanello laddove siano presenti aree di frega della specie o siti di presenza del carpione meritevoli di particolare tutela;

Sentite la Provincia di Verona e Trento che si sono impegnate ad assumere analogo provvedimento;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi gestionali per il lago di Garda indicati dal Piano ittico provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 31 gennaio 2012 n. 1;

Visto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 10.11.2015 del Direttore dell'Area Innovazione e Territorio Gareri Raffaele;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

decreta

1. Di istituire per cinque anni il divieto di pesca professionale e dilettantistica al carpione del Garda (*Salmo carpio*) con divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca, inclusa l'imbarcazione e relativo sito di approdo, di esemplari di carpione.
2. Di vietare, per la durata indicata al comma 1, l'utilizzo dell'attrezzo denominato "tirlindana da carpione" le cui caratteristiche sono definitive all'articolo 8 comma 3 lettera b punto 1 del

regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5.

3. Di vietare, per la durata indicata al comma 1, la messa in posa della rete semplice “antanello”, di cui all’articolo 11 comma 1 lettera d punto 4 del medesimo regolamento regionale, ad una profondità maggiore di 50 metri, ad esclusione del periodo compreso tra il 20 giugno ed il 20 agosto quando tale limite è ridotto a 20 m, come previsto dal regolamento regionale.
4. Di fissare, con successivo provvedimento, l’eventuale riduzione a 30 metri della profondità oltre la quale è vietata la messa in posa dell’antanello laddove siano presenti aree di frega della specie o siti di presenza del carpione meritevoli di particolare tutela.
5. Di subordinare l’entrata in vigore del presente provvedimento all’adozione di analogo provvedimento da parte delle Province di Verona e Trento.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio provinciale.

Brescia, 13.11.2015

Il Presidente della Provincia

Pier Luigi Mottinelli